

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 31/07/2013

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/35335-la-legge-n-190-2012-cd-anti-corruzione-ed-il-rapporto-tra-il-reato-di-concussione-art-317-c-p-e-quello-di-induzione-indebita-a-dare-o-promettere-utilita-art-319-quater-c-p>

Autori: Schiavone Giovanni, Garzone Francesco Paolo

La legge n. 190/2012 (cd. “anti-corruzione”) ed il rapporto tra il reato di concussione (art. 317 c.p.) e quello di induzione indebita a dare o promettere utilita? (art. 319 quater c.p.).

La legge n. 190/2012 (cd. “anti-corruzione”) ed il rapporto tra il reato di concussione (art. 317 c.p.) e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L’impianto normativo prima della riforma. – 3. L’intervento della Legge n. 190/2012. – 4. Il ruolo della giurisprudenza. – 5. L’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite. Una possibile soluzione interpretativa.

1. Introduzione. – Con decreto che disponeva il giudizio del 19.1.2012 l’imputato veniva deferito dinanzi al Tribunale per rispondere del reato di cui all’ “art. 317 c.p. perché, nella sua qualità di *Capo Cantiere dell’Amministrazione Provinciale...*, avendo accertato una violazione amministrativa a carico di R.L. in relazione a lavori abusivi di realizzazione di *una condotta idrica, induceva il predetto a consegnargli la somma di € 150,00 e tentava, senza riuscirci, di indurlo a corrispondergli la somma di € 3.500,00, facendogli presente* che, in tal caso, avrebbe omesso di effettuare la segnalazione della accertata violazione”.

Il collegio, esaurita l’istruzione probatoria dibattimentale, lo riteneva responsabile per il reato di cui all’art. 319 quater c.p. (in quanto norma che, introdotta con la L. 6.11.2012 n. 190, ancorché sopravvenuta al fatto per cui era processo, risultava più favorevole all’originariamente contestato art. 317 c.p.) e, conseguentemente, condannava.

La sentenza in commento rappresenta, pertanto, un interessante esempio applicativo della nuova fattispecie di reato di cui all’art. 319 quater c.p. (introdotta dalla legge n. 190/2012 e rubricata “induzione indebita a dare o promettere utilità”) ed è significativa delle molteplici ed assai dibattute questioni di diritto suggerite all’interprete dalla predetta riforma.

Quest’ultima ha modificato il testo dell’art. 317 c.p., incidendo radicalmente sugli elementi costitutivi della fattispecie concussiva: da un lato – oggi – non è più contemplata la figura dell’incaricato di un pubblico servizio quale possibile soggetto attivo del reato, dall’altro la condotta penalmente rilevante è solo quella per costrizione e non già per “induzione” del privato a dare o promettere danaro o altra utilità.

Tale ultima condotta, tuttavia, lungi dall’essere confinata nell’ambito del penalmente irrilevante, è stata “trasposta” in altra fattispecie di reato (prevista e punita dall’art. 319 quater c.p.) dal trattamento sanzionatorio più mite e priva di particolari differenze strutturali rispetto al passato.

2. L’impianto normativo prima della riforma. – Il testo ante riforma dell’art. 317 c.p. prevedeva che: “*il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni*”. Quale reato proprio, il soggetto attivo del reato di concussione poteva essere esclusivamente un soggetto rappresentante la P.A. o comunque investito di pubbliche funzioni: da ciò la natura plurioffensiva del reato, il quale se da un lato proteggeva (e protegge) la correttezza ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.), dall’altro tutelava (e tutela) la sfera privatistica del cittadino, ovvero la sua integrità patrimoniale ed il libero consenso dello stesso¹. La

¹ Cfr., in giurisprudenza: Cass., sez. VI, 3.9.1992, Furlan, in Giust. Pen., 1993, 351; Cass., sez. VI, 15.12.1992, Di Gioia, in Cass. Pen., 1994, 1517; in dottrina: FIANDACA – MUSCO, Diritto penale

condotta incriminata si caratterizzava, così come tutt'oggi, innanzitutto nell'abuso della qualità o dei poteri attribuiti al soggetto attivo. L'abuso della qualità prescinde dalle competenze proprie del soggetto e si concretizza in una strumentalizzazione della posizione di preminenza rispetto al privato²; l'abuso dei poteri, invece, consiste nella strumentalizzazione da parte dell'agente degli atti del proprio ufficio – non necessariamente in maniera antidoverosa³ – al fine di ottenere denaro od altra utilità⁴. Tali requisiti difettano solo nel caso in cui il soggetto attivo si arroghi poteri che assolutamente non gli competono, sì da non poter in alcun modo determinare preoccupazioni per il privato, come nel caso di un notaio che prospetti un sequestro o del funzionario dell'ufficio tecnico comunale che minacci l'arresto.

Ai sensi del “vecchio” testo dell’art. 317 c.p. commetteva concussione, pertanto, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, mediante abuso della qualità o dei poteri, costringeva o induceva il privato a farsi promettere o dare denaro o altra utilità. L’endiadi (“costringe o induce”) utilizzata dalla norma incriminatrice e la perfetta equiparazione degli effetti penali scaturenti da ciascuna di queste condotte spiegava lo scarso interesse da parte della dottrina e della giurisprudenza a tentarne una descrizione differenziale.

La nozione di costrizione veniva generalmente fatta coincidere con la coazione psichica relativa, ossia con ogni forma di coazione, fisica o psichica, che, pur non essendo tale da annullare completamente la volontà del soggetto passivo (configurandosi in tal caso altre fattispecie di reato, quali – ad esempio – la rapina o l'estorsione), si risolvesse in una alterazione del procedimento di formazione dell’altrui volere (coactus tamen voluit). Molto più dibattuta si presentava, invece, la nozione di induzione: per autorevole dottrina⁵ essa consisteva nell’alterazione del processo di formazione dell’altrui volontà attuata mediante un inganno; per altri⁶ occupava uno spazio residuale rispetto alla costrizione e comprendeva, pertanto, ogni comportamento con il quale il privato fosse posto in uno stato di soggezione psicologica tale da determinarlo a dare o promettere per evitare un male. Questa definizione appare più prossima all’elaborazione giurisprudenziale, la quale individuava la condotta induttiva del delitto di concussione in qualsiasi attività, diversa dalla costrizione, idonea a realizzare nel soggetto passivo uno stato di soggezione verso il pubblico ufficiale ai fini della successiva promessa o dazione dell’indebito⁷.

Il metus publicae potestatis, pertanto, si atteggierebbe in modo diverso a seconda che il soggetto passivo sia costretto o indotto: nella prima ipotesi consisterebbe nel timore di un sicuro ed ingiusto danno minacciato dal pubblico ufficiale (cfr. ex multis Cass., 20/11/2003,

– parte speciale, vol. 2, I ed., 202; ANTOLISEI, Manuale di diritto penale – Parte speciale, vol. II, IX ed., 294; CHIAROTTI, Concussione, ED, VII, 700; PIOLETTI, Concussione, ED, III, 3; SEGRETO – DE LUCA, I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, Milano, 1995, 212.

² Cfr., in giurisprudenza: Cass., VI, 9.12.1994, Alfieri, in Mass. Cass. Pen., 1995, 7, 7; Cass., sez. VI, 7.11.1997, Della Corte, in Cass. Pen., 1998, 3246; Cass., sez. VI, 7.2.1995, Tursi, in Cass. Pen., 1996, 1414; Cass., sez. VI, 30.4.1992, Favale, in Cass. Pen., 1994, 301; in dottrina: PAGLIARO, Principi di diritto penale – parte speciale, VI ed., 110; PIOLETTI, op. cit., 6; SEGRETO – DE LUCA, op. cit., 225.

³ Costituisce, in altri termini, abuso dei poteri anche il compimento di un atto legittimo come mezzo per ottenere l’indebito; cfr., a tale riguardo, Cass., 14.10.1964, Martignoni, in Giust. Pen., 1965, II, 226; Cass., sez. VI, 21.1.1980, Carnevale, in Cass. Pen., 1981, 1533; Cass., sez. VI, 17.4.1985, Ponzio, in Cass. Pen., 1987, 280; Cass., sez. VI, 25.1.1983, Grieco, in Cass. Pen., 1984, 1110; Cass., sez. VI, 16.6.1986, in Cass. Pen., 1987, 2115; in dottrina: ANTOLISEI, op. cit., 295; SEGRETO – DE LUCA, op. cit., 236.

⁴ ANTOLISEI, op. cit., 295; MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, V ed., 196.

⁵ PAGLIARO, op. cit., 121

⁶ FIANDACA – MUSCO, op. cit., 205

⁷ Cfr. Cass., sez. VI, 17.10.1994, Armanini, in Riv. Pen., 1995, 33; Cass., sez. VI, 9.2.1996, Fatone, in Cass. Pen., 1997, 990; Cass., sez. VI, 22.10.1993, Fedele, in Riv. Pen., 1994, 343.

n. 6073 CED 227846; CP 04, 1246), nel secondo si risolverebbe in una posizione di soggezione rispetto alla preminenza del soggetto attivo, il quale, abusando della propria qualità o dei suoi poteri, faccia leva su di essa per persuadere, suggerire o convincere a dare o promettere qualcosa allo scopo di evitare un danno peggiore.

Proprio l'analisi del metus subito dal privato nella concussione aveva portato, dunque, alla distinzione interpretativa tra la costrizione e l'induzione nel vigore del vecchio testo dell'art. 317 c.p., ove le due condotte ricevevano lo stesso trattamento sanzionatorio: per ius receptum la costrizione si riteneva sussistente ove il pubblico ufficiale avesse prospettato alla vittima un male ingiusto, ponendola di fronte all'alternativa di accettarlo o evitarlo mediante l'indebita promessa o dazione; l'induzione, invece, veniva ravvisata ogni qual volta l'agente avesse posto in essere talune condotte atte a suggestionare, persuadere o convincere la vittima a promettere o a dare indebitamente allo scopo di evitare un male peggiore. L'attività di induzione, poi, veniva sempre pacificamente percepita come slegata da forme tassative di comportamento e, pertanto, più difficile da riconoscere, tanto da essere ravvisata “nei casi in cui il mezzo adottato dal concussore appaia così deviante rispetto alla condotta descritta dall'art. 317 c.p. da far ritenere che sia la stessa vittima ad offrire l'utilità al pubblico ufficiale” (cfr. Cass., sez. VI, 17/1/1994, n. 2725, in Cass. Pen., 1995, 1510).

3. *L'intervento della Legge n. 190/2012.* – La Legge di riforma 190/2012 deriva dall'esplícito intento di uniformare la normativa interna ai principi della Convenzione contro la corruzione di Merida del 2003, approvata in ambito O.N.U., e della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 1999, approvata in ambito di Consiglio d'Europa, rispettivamente ratificate in Italia con le LL. 116/2009 e 110/2012.

Secondo il nuovo testo dell'art. 317 c.p. unica condotta penalmente rilevante per il reato di concussione è quella di costrizione, che peraltro può essere posta in essere solo dal pubblico ufficiale e non anche dall'incaricato di un pubblico servizio; alla limitazione soggettiva ed oggettiva corrisponde un inasprimento del trattamento sanzionatorio, giusto l'aumento del minimo edittale della pena detentiva da quattro a sei anni.

L'esclusione dell'incaricato di un pubblico servizio dalla fattispecie di concussione, oltre a risultare in contrasto con le finalità asseritamente perseguitate dalla Legge (“anticorruzione”), appare, obbiettivamente, incomprensibile: la condotta incriminata, infatti, può essere senz'altro tenuta anche da un soggetto che possieda i requisiti di cui all'art. 358 c.p., il quale ben può porsi in una posizione di supremazia o comunque di non pariteticità rispetto ad un privato.

Nella consapevolezza di quanto appena stigmatizzato, si è proposto di far ricadere la condotta costrittiva dell'incaricato di pubblico servizio sotto la fattispecie dell'estorsione (art. 629 c.p.) aggravata ex art. 61, n. 9, c.p.⁸: anche in tal modo, tuttavia, all'incaricato di un pubblico servizio verrebbe applicato un trattamento sanzionatorio irragionevolmente più grave rispetto a quello previsto per il pubblico ufficiale che abbia tenuto la medesima condotta (sic!).⁹

L'altra importante innovazione apportata dalla L. 190/2012 all'art. 317 c.p. consiste nell'esclusione della condotta di induzione dal novero di quelle punibili e porta (pure) ad un restringimento applicativo della fattispecie di concussione.

In questo caso, tuttavia, il Legislatore è stato meno “generoso”: la vecchia fattispecie di concussione per induzione, infatti, lungi dall'esser stata depenalizzata, è ricompresa in un'autonoma previsione di reato (così come già nel codice Zanardelli), quella dell'art. 319-quater c.p., che recita: “salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito

⁸ In tal senso Cass., sez. VI, 11.2 – 12.3.2013, n. 11794, in Guida al dir., 2013, 19, 71.

⁹ Cfr. PISA, *Una nuova stagione di “miniriforme”*, in Dir. pen. e processo, 2012, 1422. Critico al riguardo è anche il parere del C.S.M. in data 24 ottobre 2012.

con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altre utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”. Come nell’originaria fattispecie concussiva per induzione v’è la presenza, quali soggetti attivi, del pubblico ufficiale e dell’incaricato di un pubblico servizio; minori, però, sono le pene previste; assoluta novità rispetto al passato è, invece, l’introduzione di una responsabilità anche per il privato “indotto”, che può essere punito con la reclusione fino a tre anni.

La precisa linea di confine fra le fattispecie di cui agli artt. 317 e 319 quater c.p. è di difficile tracciatura. Non v’è dubbio, tuttavia, che nella seconda ipotesi, più che una condotta coercitiva, il soggetto attivo ne pone in essere una persuasiva, esplicita o implicita, finalizzata ad influenzare il privato e comunque sufficiente ad esercitare una pressione psichica da cui il destinatario può, almeno parzialmente, sottrarsi; in ciò si riassume la differenza rispetto al “più grave reato” richiamato nella prima parte dell’art. 319-quater c.p. e si giustifica la diminuzione di pena edittale rispetto alla vecchia concussione per induzione: dai quattro ai dodici anni di reclusione precedentemente previsti, oggi l’art. 319-quater prevede una pena detentiva da tre ad otto anni.

Nella situazione di induzione, contrariamente alla coercizione, il privato mantiene un margine di autodeterminazione, spesso legato al perseguimento di un vantaggio indebito più che alla sottrazione ad un male ingiusto. In tal senso può ben riconoscersi, quale soggetto offeso dal reato, solo la Pubblica Amministrazione, atteso che è proprio il privato che con il suo comportamento concorre a lederne il buon andamento e l’imparzialità.

La fattispecie di indebita induzione, in altri termini, pur continuando a comprendere tra i propri elementi costitutivi il *metus publicae potestatis*¹⁰, non considera il privato sempre e comunque persona offesa dal reato. L’art. 319-quater c.p. si pone, pertanto, tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione, quasi come un “anello di congiunzione” tra la concussione e la corruzione, contenendo elementi dell’una e dell’altra fattispecie: il privato, infatti, pur non essendo in posizione paritetica al pubblico ufficiale e subendo il *metus* come nella concussione, mantiene una – seppur menomata – libertà di autodeterminazione, in forza della quale non solo può rifiutarsi di soddisfare la richiesta di denaro o di altra utilità proveniente dal pubblico ufficiale ma potrebbe egli stesso indurre ad avanzare la suddetta richiesta, atteso che il fine dell’illegitima dazione o promessa non è quello di evitare un male ingiusto ma di realizzare un indebito vantaggio¹¹. Di qui la sua punibilità “con la reclusione fino a tre anni” che, se giustificata da un punto di vista logico e giuridico¹², potrebbe “creare un nesso di solidarietà criminale” fra i protagonisti – pubblico e privato – della fattispecie e, conseguentemente, costituire ostacolo alle indagini¹³; e che, sicuramente, non mancherà di produrre significative ricadute processuali: si pensi, esemplificativamente, all’applicazione degli artt. 63 (dichiarazioni autoindizianti) e 192 (valutazione della prova) c.p.p. per il caso in cui il privato, escusso come persona

¹⁰ Ciò infatti costituisce il *discrimen* rispetto alla fattispecie della corruzione, in cui si verifica un concorso criminoso ove il privato, lungi dal subire alcuna pressione psicologica, è posto in una posizione paritetica a quella del pubblico ufficiale, con il quale raggiunge un “*pactum sceleris*”, e che pertanto è soggetto al medesimo trattamento sanzionatorio previsto per il corrotto ex art. 321 c.p..

¹¹ Cfr., in tal senso, AMATO, *Concussione, resta solo la condotta di “costrizione”*, in Guida al dir., 2012, 48, XIII.

¹² Cfr., in tal senso, Cass., sez. VI, 5.12.2012 – 22.1.2013, n. 3251, in Guida al dir., 2013, 7, 48, per cui: “*Sotto l’aspetto assiologico è comprensibile perché chi prospetti un male ingiusto è punibile più gravemente di chi prospetti un danno che derivi dalla legge. E ancora e soprattutto si veste di ragionevolezza prevedere in quest’ultimo caso la punibilità di chi aderisce alla violazione della legge per un suo tornaconto. Viceversa, punire chi si sia piegato alla minaccia, ancorché essa si sia presentata in forma blanda, significa richiedere al soggetto virtù civiche ispirate a concezioni di Stato etico proprie di ordinamenti che si volgono verso concezioni antisolidaristiche e illiberali*”.

¹³ Cfr., in tal senso, il parere del C.S.M. in data 24 ottobre 2012; nonché A. CISTERNA, *Gli effetti perversi di uno “spacchettamento”*, in Guida al dir., 2013, 22, 20.

informata sui fatti o denunciante, riferisca di essere stato “indotto” a pagare; ovvero alle diverse forme di verbalizzazione che in tal caso P.M. e P.G. dovranno utilizzare.

4. Il ruolo della giurisprudenza. – L’entrata in vigore della Legge di riforma 190/2012 ha originato una serie di questioni giuridico-interpretative: il rapporto intercorrente fra la “vecchia” fattispecie di concussione per induzione di cui all’art. 317 c.p. e la “nuova” fattispecie di induzione a dare o promettere danaro o altra utilità di cui all’art. 319 quater c.p.; la punibilità della condotta concussiva posta in essere da un incaricato di pubblico servizio; il criterio discrezivo tra i delitti di cui agli artt. 317 e 319 quater c.p..

Si tratta di questioni la cui importanza è apparsa evidente fin dalle prime applicazioni giurisprudenziali immediatamente successive all’entrata in vigore della riforma.

In tale ambito merita adeguata valorizzazione la sentenza n. 3251 del 5 dicembre 2012 – 22 gennaio 2013, con cui la VI sezione penale della S.C. già affermava che: “il tratto distintivo fra (la corruzione) e l’ipotesi concussiva è la sussistenza (o meno) di un rapporto paritario riguardante il mercimonio dei poteri” e che “gli attuali articoli 317 e 319 quater del codice penale sono in rapporto di perfetta continuità con il precedente testo dell’art. 317 c.p. ex latu agente”; ma soprattutto che: “quello che distingue la disposizione dell’attuale art. 317 c.p. dal nuovo articolo 319 quater del codice è l’uso del termine “costringe” da parte della prima disposizione rispetto al termine “induce” da parte della seconda. I due verbi erano già impiegati nella formulazione originaria dell’art. 317 c.p. e la loro equipollenza in ordine al trattamento della condotta di concussione non aveva stimolato una riflessione sul loro significato specifico, tanto che molte imputazioni contenevano la formula “costringeva o comunque induceva” e che in alcune sentenze, sia pure in modo irriflesso, sembrava sostenersi che i due verbi fossero un’endiadi nel senso che “costringendo induceva”, ovvero che l’induzione fosse quasi una forma blanda, implicita, di costrizione. Oggi la scissione delle ipotesi criminose e il loro diverso trattamento crea il problema della distinzione, la quale, come si è detto, antecedentemente era pressoché irrilevante sotto il profilo giuridico. Va dunque considerato, sotto il profilo linguistico, che i verbi costringere e indurre non indicano gli stessi momenti di un evento. Più specificamente costringere è verbo descrittivo di un’azione e del suo effetto, mentre indurre connota soltanto l’effetto e non connota minimamente il modo in cui questo effetto venga raggiunto. ... L’induzione, per la atipicità della relativa condotta, è il fenomeno residuale perché comprende tutto quello che si realizza senza la costrizione. A sua volta, come si è detto, il termine costringe è descrittivo e corrisponde al fatto di chi impiega violenza fisica o morale o, in altri termini, usa violenza o minaccia per piegare qualcuno a un’azione non gradita. Quindi, sotto un profilo strettamente semantico, potrebbe dirsi che compie il reato di cui all’art. 317 c.p. il pubblico ufficiale che abusando della sua qualità o delle sue funzioni impiega violenza o minaccia per ricevere indebitamente la consegna o la promessa di denaro o di altra utilità. Peraltra, una visione sistematica porta a ridurre la fattispecie dell’art. 317 c.p.: l’uso della violenza fisica eccede in maniera così vistosa i poteri dell’agente che questa ipotesi, ancorché letteralmente ricavabile dal verbo impiegato nell’articolo, non si adatta al fenomeno dell’abuso di qualità o di funzioni previsto dal medesimo art. 317 c.p., ma corrisponde, se si verifica, ad altri reati (estorsione in particolare) aggravati dalla qualità dell’agente. Resta quindi la minaccia e questa nel linguaggio giuridico è la prospettazione di un danno ingiusto (cfr. art. 612 c.p.). Talché compie il reato di cui all’art. 317 c.p. chi costringe e cioè chi, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, prospetta un danno ingiusto per ricevere indebitamente la consegna o la promessa di denaro o di altra utilità. Di converso, stante il già detto ambito residuale della norma, compie il reato di cui all’art. 319 quater chi per ricevere indebitamente le stesse cose prospetta una qualsiasi conseguenza dannosa che non sia contraria alla legge. Nella prima ipotesi v’è costrizione della vittima perché si è impiegata una minaccia. Nella seconda ipotesi non può parlarsi di minaccia perché il danno non sarebbe iniuria datum e perciò la costrizione è mancata, ma essendosi ciononostante

raggiunto il risultato, il soggetto è stato comunque indotto alla promessa o alla consegna indebita. ... *In conclusione può quindi affermarsi, tracciando la linea di riferimento da seguire nel giudizio di rinvio che il termine “costringe” dell’art. 317 modificato dalla legge 190/12 significa qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolva in una minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto recante lesione non patrimoniale o patrimoniale, costituita da danno emergente o da lucro cessante. Rientra invece nell’induzione ai sensi del successivo art. 319 quater la condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dall’applicazione della legge per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità. In questo caso è punibile anche il soggetto indotto che mira ad un risultato illegittimo a lui favorevole, salva l’irretroattività della legge penale”.*

Il rapporto di “continuità normativa” fra l’attuale normativa e la disposizione incriminatrice precedentemente in vigore non costituisce questione controversa¹⁴.

Così come il principio per cui: “La costrizione per farsi dare o promettere denaro o altra utilità, posta in essere da un incaricato di pubblico servizio continua a essere suscettibile di sanzione penale non più come concussione ma come estorsione, norma generale rispetto alla prima. Pertanto, anche a seguito dell’entrata in vigore della Legge 190/2012, la minaccia di qualsivoglia tipo o entità di un danno ingiusto, finalizzata a farsi dare o promettere denaro o altra utilità, posta in essere con abuso della qualità o dei poteri, integra il delitto di concussione se proveniente da pubblico ufficiale ovvero di estorsione se proveniente da incaricato di pubblico servizio. Nell’applicazione dell’art. 2, comma 4, del c.p. dovrà tenersi conto della non coincidenza delle due fattispecie: la concussione si consuma con la mera promessa dell’utilità, l’estorsione richiede anche l’ingiusto profitto”¹⁵.

L’orientamento della giurisprudenza in ordine al criterio discrezivo fra la condotta di costrizione rilevante ex art. 317 c.p. e quella di induzione punita dal nuovo art. 319 quater c.p. non è, invece, univoco e privo di oscillazioni interpretative.

Con la sentenza n. 8695/2013, ad esempio, la Suprema Corte ha ritenuto che: “La differenza tra la concussione e l’induzione indebita risiede nel mezzo usato per la realizzazione dell’evento: la dazione o la promessa dell’indebito è, nella concussione, effetto del timore realizzato mediante l’esercizio della minaccia, anche implicita, che si risolva in una significativa e seria intimidazione tale da incidere e in misura notevole sulla volontà del soggetto passivo; nell’induzione, invece, la dazione o la promessa è effetto delle forme più varie di attività persuasiva, di suggestione tacita o atti ingannevoli”¹⁶; avverso tale interpretazione si obietta, però, che sotto il profilo linguistico, i verbi costringere e indurre non indicano gli stessi momenti di un evento. Costringere, in altri termini, è verbo descrittivo di un’azione e del suo effetto, indurre invece descrive soltanto l’effetto di una condotta e non le modalità di quest’ultima. Significativo di ciò è il fatto che, esemplificativamente, nella fattispecie di cui all’art. 377 bis c.p. l’induzione si ottiene mediante “violenza o minaccia o promessa di denaro o altra utilità”, in quella di cui all’art. 507 mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, nell’art. 558 infine attraverso l’inganno.

¹⁴ In tal senso cfr. Cass., sez. VI, 11.2 – 12.3.2013, n. 11794, in Guida al dir., 2013, 19, 71; Cass., sez. VI, 11.2.2013 – 12.3.2013, n. 1172, in Guida al dir., 2013, 20, 89; Cass., sez. VI, 11.1 – 30.4.2013, n. 18968; Cass., sez. VI, 25.2.2013, n. 13047 ha affermato che “il fatto qualificato come concussione per induzione possa essere eventualmente d’ufficio riqualificato come concussione per costrizione ex art. 317 c.p. nel testo modificato dalla legge 190/2012”, con rinvio del processo a nuovo ruolo, in applicazione della regula iuris enunciata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza Drassich, e consentire “al ricorrente di difendersi sulla condizione soggettiva e sulla tipologia della condotta”.

¹⁵ Cass., sez. VI, 21.3.2013, n. 13047, in Guida al dir., 2013, 22, 17.

¹⁶ Nello stesso senso Cass., sez. VI, 25.2.2013, n. 11942; Cass., sez. VI, 11.1.2013, n. 16154; Cass., 15.4.2013, n. 17285; Cass., sez. VI, 11.1.2013, n. 18968.

Con la sentenza n. 7495/2013, pertanto, si è data maggiore enfasi al carattere “ingiusto” (o meno) del male prospettato dall’agente, conseguentemente ritenendo che nell’ipotesi di cui all’art. 319 quater c.p. “si tratta pur sempre della prospettazione di un male ma, nella *specie*, questo non è ingiusto. ... Ne consegue che la distinzione tra le ipotesi di cui all’art. 317 c.p. e quelle di cui all’art. 319 quater c.p. non attiene all’intensità psicologica della pressione esercitata, sibbene alla qualità di tale pressione: minaccia o meno in senso giuridico. E si comprende allora perché nella novellazione legislativa il soggetto indotto non sia più considerato come vittima ma come autore di reato che mira ad un risultato illegittimo a lui favorevole”¹⁷; nella pronuncia n. 11794/2013¹⁸, infine, la S.C. ha fondato la differenza tra concussione e induzione indebita nel vantaggio avuto dal destinatario della pretesa: “*La differenza tra la concussione e l’induzione indebita non risiede tanto nel maggiore o minore grado di coartazione morale del privato rispetto alla pretesa indebita, di dazione o di promessa di denaro o di altra utilità, del pubblico ufficiale, giacché risulta in effetti evanescente l’apprezzamento del criterio soggettivo del margine di libertà di scelta lasciato al destinatario della pretesa.* Tale differenza risiede, invece, nel tipo di vantaggio che il destinatario della pretesa indebita consegue per effetto della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità: egli è certamente vittima e persona offesa di una concussione per costrizione se il pubblico ufficiale, pur senza l’impiego di forme di minaccia psichica diretta, lo ha posto di fronte all’alternativa secca di accettare la pretesa oppure di subire un prospettato pregiudizio oggettivamente ingiusto; al contrario, il privato è punibile come coautore nel reato se il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o del suo potere, formula la propria pretesa ponendola come condizione per il compimento o il mancato compimento di un atto da cui il privato destinatario della pretesa trae direttamente un vantaggio indebito, il cui perseguitamento finisce per diventare la ragione principale della sua decisione”¹⁹.

5. *L’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite. Una possibile soluzione interpretativa.* – Con ordinanza n. 20430 del 9-13.5.2013²⁰ la VI sezione penale della Suprema Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la decisione su “quali siano i presupposti di applicabilità degli artt. 317 e 319 quater c.p. e gli elementi di distinzione delle relative fattispecie incriminatrici”²¹.

Alla base dell’ordinanza di remissione vi sono, senza dubbio, le molteplici questioni interpretative poste dalla Legge di riforma 190/2012 e, soprattutto, le immediate oscillazioni della giurisprudenza di legittimità in ordine al criterio discrezionale fra la fattispecie de quibus.

I differenti approdi del Giudice di legittimità, siccome compendiati al paragrafo precedente, tuttavia, ed a ben vedere, piuttosto che integrare un vero e proprio conflitto di giurisprudenza, appaiono riconducibili in unità.

Gli stessi, in altri termini, lungi dal porsi in rapporto di esclusione reciproca, esprimono diversi livelli di specificazione nella definizione della medesima condotta incriminata.

Sicché, proprio l’attenta lettura degli arresti giurisprudenziali finora noti già consente di “azzardare” una possibile soluzione interpretativa: ciò che differenzia la fattispecie di cui all’art. 317 c.p. da quella di cui all’art. 319 quater è la condotta del soggetto attivo; in entrambi i casi deve essere tale da ingenerare nel privato il *metus publicae potestatis* (altrimenti versandosi nella diversa ipotesi di corruzione); nel primo delitto, tuttavia,

¹⁷ Nello stesso senso Cass., sez. VI, 3.12.2012, n. 3251; Cass., sez. VI, 14.1.2013, n. 17593; Cass., sez. VI, 25.1.2013, n. 6578; Cass., sez. VI, 26.2.2013, n. 16566; Cass., 17.4.2013, n. 17983.

¹⁸ In Guida al dir., 2013, 19, 71, con nota di G. AMATO, Il privato anche se non in condizione paritaria resta libero di accedere alla domanda illecita.

¹⁹ Nello stesso senso Cass., sez. VI, 11.2.2013, n. 11794; Cass., 16566/2013.

²⁰ In Guida al dir., 2013, 24, 65.

²¹ Cfr. A. CISTERNA, Corruzione: per una trama normativa sfilacciata la nuova concussione finisce alle sezioni Unite, in Guida al dir., 2013, 22, 16.

consiste in una “costrizione”, nel secondo in una “induzione”; e se quest’ultima condotta, non essendo tipizzata nello specifico da parte del Legislatore, vale senz’altro ad attribuire alla fattispecie di cui all’art. 319 quater c.p. un ambito di applicazione residuale rispetto a quello proprio dell’art. 317 c.p., non v’è dubbio che la costrizione debba necessariamente realizzarsi attraverso la “minaccia”, ovvero la prospettazione di un male “ingiusto”. Se, infatti, una coartazione fisica appare idonea ad integrare la diversa, e più grave, fattispecie estorsiva, la prospettazione di un pregiudizio non ingiusto o, addirittura, di un vantaggio conseguente all’abuso di poteri del pubblico agente, non incidendo in maniera esclusiva bensì limitativa sulla libertà di autodeterminazione del soggetto passivo, risulta atta a configurare la nuova fattispecie induttiva e di giustificare, in proporzione, un corrispondente trattamento sanzionatorio anche a carico del privato.

GIOVANNI SCHIAVONE
FRANCESCO PAOLO GARZONE
Foro di Taranto

Tribunale di Taranto – II Sez. penale, Pres. Petrangelo, Est. Orazio – sent. 11 febbraio 2013, n. 322 (dep. 11.3.2013).

Reati contro la pubblica amministrazione – Concussione – Modifiche introdotte dalla legge n. 190 del 2012 – Differenza con il concetto di “induzione” di cui all’art. 319 quater.

(C.p., artt. 317 e 319 quater)

Va ravvisato l’elemento dell’induzione nella condotta dell’imputato che ha posto in essere una callida strategia che aveva di mira la graduale prevaricazione della propria intenzione illecita, consistente nella locupletazione, a danno del libero estrinsecarsi della volontà della vittima.

La concussione per induzione continua ad essere sanzionata all’art. 319 quater c.p. che si pone in rapporto di perfetta continuità normativa con la vecchia formulazione dell’art. 317 c.p..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con decreto che dispone il giudizio, adottato il 19 gennaio 2012, S. S. è stato deferito dinanzi a questo Tribunale per rispondere del reato di concussione, in danno di L. R., meglio descritto in rubrica.

Dopo l’ammissione delle richieste di prova, avvenuta all’udienza del 7 marzo 2012, si è proceduto all’espletamento dell’istruttoria, con l’esame dei testi del P.M., L. e G. R., G. R., F. C. e A. I. (ud. 23.04.2012).

Successivamente sono stati escussi i testi T. G., A. L. e A. G..

All’udienza dell’11 febbraio 2013, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni (per le quali si rinvia al verbale riassuntivo, da intendersi qui integralmente riportato) ed il Tribunale, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo della presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE. LA VICENDA. – In data 26 maggio 2009, S. S. sporgeva denuncia querela nei confronti di L. R., accusandolo di violenza a pubblico ufficiale e istigazione alla corruzione. In particolare, il S. premetteva di essere un dipendente della polizia provinciale, addetto alla manutenzione delle strade, ed in tale qualità, due mesi prima della denuncia, era stato contattato da L. R. per avere

informazioni sull'autorizzazione necessaria per realizzare una condotta idrica che avrebbe dovuto attraversare la strada provinciale n. 8, in agro di Castellaneta, ... dove il R. deteneva un fondo sul quale realizzare tali opere idrauliche. Il S. sosteneva di aver fornito al R. il numero della propria utenza telefonica al fine di "aiutarlo nella presentazione della domanda di autorizzazione presso la provincia di Taranto".

Il denunciante aggiungeva che in data 25 maggio 2009 aveva constatato la realizzazione dei lavori di cui gli aveva parlato il R. ed, al termine del proprio turno di servizio, aveva nuovamente raggiunto il luogo teatro delle suddette opere abusive, intimando questa volta al R. e ad altri lavoratori l'immediata sospensione dei lavori ed anticipando che l'indomani mattina avrebbe consegnato al R. il modulo per avanzare la domanda di rilascio dell'autorizzazione. In effetti, il giorno successivo (26.05.2009), alle ore 9.30, il S. aveva raggiunto il fondo del R. ed avuta la presenza di costui gli aveva porto il modulo in questione. In quel frangente, il R. aveva chiesto se fosse ancora necessario avanzare tale istanza atteso che i lavori erano quasi giunti al termine, ma ottenuta una secca risposta affermativa da parte del S., prelevava dalla tasca del gillet da lui indossato alcune banconote da 50 euro, facendole cadere sulle gambe del S. che era rimasto alla guida del veicolo di servizio. Il S. aveva reagito restituendo immediatamente il denaro nelle mani del R., dicendogli di non essere disposto a seguire simili logiche. Nel frattempo, era sopraggiunto anche il fratello minore del R., al quale quest'ultimo rappresentava che probabilmente bisognava elargire una somma maggiore di quella offerta ed insisteva con il S. affinché accettasse il denaro portogli poco prima, dal momento che dopo dieci giorni avrebbe consegnato un'ulteriore somma. Al termine della conversazione, secondo la ricostruzione offerta dal S., il fratello del R. aveva chiesto al denunciante di non adottare alcuna iniziativa pregiudizievole. Il S. aggiungeva di essersi allontanato a bordo della vettura, telefonando contemporaneamente dapprima al collega C. e dopo al geometra I.. Tuttavia, in quel frangente, secondo il tenore della denuncia del S., L. R. gli aveva rivolto frasi minacciose, prospettandogli gravi lesioni per sé e la sua famiglia e scagliando una pietra contro la vettura di servizio.

A seguito della suddetta denuncia, veniva avviato un procedimento penale (...) a carico di L. R., per i reati di cui agli arti 322 e 336 c.p., conclusosi con sentenza di non luogo a procedere, pronunciata dal Gup del Tribunale di Taranto in data 19 gennaio 2012.

Tale decisione riposa, tra l'altro, sul contenuto della trascrizione del contenuto audio, avvenuta nelle forme dell'incidente probatorio, a cui aveva partecipato anche il S. in qualità di coimputato, e quindi utilizzabile anche nei suoi confronti in questa sede, ex art. 238, commi 1 e 2 bis, c.p.p.. In particolare, occorre specificare che il supporto audio era stato fornito dal R. atteso che, in data 26 maggio 2009, G. R., fratello di L., aveva filmato con una videocamera l'incontro tra il S. e L. R.. Naturalmente, tale prova risulta attendibile e genuina dal momento che il perito ha accertato che nel corso della registrazione non sono state operate alterazioni o modificazioni. Dalla disamina del tenore delle predette conversazioni emerge il carattere falso, pretestuoso e calunioso della denuncia sporta dal S. poiché, contrariamente a quanto da lui sostenuto, era stato proprio il S. a richiedere il pagamento di mille euro a L. R. e, dinanzi alle lamentele di quest'ultimo, per l'importo esoso preteso, il S., dietro richiesta del R., gli aveva accordato la possibilità di pagare poco alla volta, benché il S. gli avesse manifestato delle perplessità dovute al rischio di dover tornare successivamente dal R. per ricevere le altre tranches di denaro. Conseguentemente, il R. gli aveva consegnato il denaro prelevato dalla tasca,

invitandolo a passare dopo dieci giorni per ritirare l'altra quota. In definitiva, il S. aveva accettato, raccomandando però il più assoluto riserbo su quell'accordo (si rimanda a pag. 4 della sentenza del Gup cit. per la lettura della conversazione a cui si è fatto poc'anzi riferimento, acquisita all'udienza del 23.04.2012).

Sulla scorta delle suddette risultanze e tenuto conto della denuncia sporta in data 27 giugno 2009, da L. R. nei confronti del S. per la presente vicenda, poi supportata dalle sommarie informazioni rese da G. R. e da F. C., che avevano confermato la richiesta di mille euro rivolta da S. a L. R., il Gup decideva di assolvere il R. e di rinviare a giudizio il S. per il reato di concussione. Si giunge, quindi, in tal modo all'odierno giudizio.

IL QUADRO PROBATORIO – La parte civile L. R., ha dichiarato che il 22 maggio 2009, intorno alle ore 9.00, mentre era intento ad effettuare una scavo nel proprio terreno, per installare un tubo di PVC da irrigazione, il S. si era fermato sull'appezzamento in questione, notando le opere che venivano condotte in quel momento e chiedendo spiegazioni. In quell'occasione, secondo la testimonianza del R., l'imputato non aveva rappresentato la necessità di munirsi dell'autorizzazione, ma si era limitato a dire "Quest'anno non mi hai fatto assaggiare neanche due mandarini".

In data 25 maggio 2009, il S. si era nuovamente presentato presso il fondo dei R., conversando inizialmente con G. R.. Costui aveva chiamato successivamente il fratello L. e nell'ambito della conversazione intercorsa tra L. R. e l'imputato, quest'ultimo gli aveva fatto comprendere chiaramente che avrebbe potuto bloccare le opere idrauliche, impedendo quindi la crescita della vite appena impiantata, atteso che i lavori in essere erano sprovvisti della necessaria autorizzazione rilasciata dalla Polizia Provinciale di Taranto. Conseguentemente, il S., dopo aver esortato il R. a darsi da fare per evitare l'intervento istituzionale prospettatogli, gli anticipava che si sarebbe ripresentato il giorno successivo e che certamente non si sarebbe accontentato di munuscola ("Vedi che devi fare, qua non tè ne esci con una lattina di olio", vds. p. 8 verb. sten. ud. 23.04.2012).

Al mattino del 26 maggio 2009, il S. si era nuovamente recato presso il terreno del R., ma dinanzi all'offerta di centocinquanta euro proveniente dalla persona offesa, che aveva uscito le banconote da una tasca, l'imputato aveva risposto dicendogli che occorrevano mille euro, accompagnando tale richiesta con il gesto del pollice alzato a pugno chiuso. La parte civile aveva quindi richiesto una dilazione di pagamento, suscitando le ritrosie del S. che era logicamente timoroso per dover ritornare altre volte onde riscuotere le altre tranches. Ad ogni modo, mentre vi era questa trattativa sulla dilazione di pagamento, era sopraggiunto G. R., sicché l'imputato, intuendo probabilmente che quest'ultimo stesse registrando l'episodio ed insospettito anche dal sopraggiungere di F. C., che eseguiva i lavori in parola per conto dei R., (si è già detto che G. R. aveva filmato con la videocamera una parte del dialogo tra L. R. e S.), aveva restituito la somma di denaro consegnatagli da L. R., raccomandando riserbo da parte loro ("ragazzi che qua ci dobbiamo fidare" (vds. pp. 9 e 22 verb. sten. ud. 23.04.2012).

Il teste, successivamente, ha ammesso che in data 27 maggio 2009 la Polizia Provinciale di Taranto gli aveva elevato una contravvenzione, contestandogli la violazione dell'art. 25, commi 1 e 5, c.d.s., ed infatti gli aveva irrogato la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di € 779,00 (vds. verbale di accertamento n. 166/09 della Polizia Provinciale di Taranto).

Nell'ambito del controesame condotto dalla Difesa dell'imputato, il teste ha specificato che la videoripresa era stata un'iniziativa assunta estemporaneamente dal fratello G., atteso che il giorno prima egli aveva riferito al fratello che il S. si sarebbe presentato all'indomani perché voleva la dazione di somme di denaro. Infatti, il teste ha specificato che il fratello aveva utilizzato la telecamera dopo aver compreso che egli era in difficoltà, tant'è vero che aveva occultato l'apparecchio all'interno di un cartone, suscitando ciononostante i timori del S. che aveva chiesto cosa ci fosse all'interno del cartone, motivo per cui G. R. gli aveva risposto che vi erano dei gocciolatoi (La testimonianza è del tutto attendibile atteso che dalla trascrizione della registrazione, di cui a p. 4 della sentenza del Gup cit. si evince effettivamente la menzione dei termini "gocciolatoi"). Infine, il teste ha ulteriormente specificato che il S., allorquando gli aveva richiesto la somma di mille euro, aveva motivato tale richiesta rappresentando che avrebbe diviso l'importo con altre persone e che per una vicenda analoga altri soggetti gli avevano corrisposto duemilacinquecento euro (p. 24 verb. sten. ud. 23.04.2012; anche in questo caso la testimonianza si apprezza per la sua fedeltà rispetto alla registrazione della conversazione avvenuta tra il teste e l'imputato, perché dalla trascrizione dei dialoghi si legge che il S. aveva effettivamente proferito la frase "duemilacinquecento euro" (cfr. pp. 4 e 5 sentenza del Gup del 19.01.2012).

Anche il teste G. R. ha deposto sugli stessi snodi della vicenda, soffermandosi anzitutto su quanto accaduto il 22 maggio 2009, allorquando il S. si era semplicemente limitato a far pesare che, nella stagione appena trascorsa, non aveva ricevuto da loro alcun prodotto ortofrutticolo in regalo, e ciò dopo aver comunque evidenziato che i lavori idraulici in atto sul fondo del R. erano irregolari. Ancora, quanto all'episodio del 25 maggio 2009, il teste ha riferito che il S. si era nuovamente presentato in veste istituzionale ed aveva chiaramente richiesto il pagamento di somme di denaro, atteso che i lavori condotti sul terreno dei R. non erano conformi alle disposizioni vigenti e facendo altresì comprendere che avrebbe potuto bloccare i lavori mettendoli in serie difficoltà, considerato che, in tal modo, avrebbe impedito loro di irrigare la vite appena piantata.

Infine, con riferimento all'accaduto del 26 maggio 2009, il teste ha affermato di aver ripreso con la videocamera l'ultima parte del dialogo avvenuto tra il S. ed il fratello L., avendo compreso ormai quale fosse il tenore della loro conversazione. In quell'occasione, il teste aveva avuto modo di sentire nitidamente che il S. aveva preteso il versamento di mille euro ed infatti ha specificato che l'imputato aveva accompagnato tale pretesa al gesto del pollice alzato. Ancora, il testimone ha confermato che il S. aveva sostenuto che tale somma l'avrebbe divisa con altre persone e che aveva già ricevuto da altri soggetti il pagamento di duemilacinquecento euro per una vicenda analoga (vds. verb. sten. ud. 23.04.2012, pp. 32-33). Infine, il teste ha ribadito che l'imputato, insospettito dall'arrivo di R. G. e del loro dipendente, F. C., aveva restituito tre banconote da 50 euro a L. R., dicendo "che qua ci dobbiamo fidare ragazzi, non è che mi fate trovare nella merda" (vds. verb. sten. ud. 23.04.2012, pp. 40-41).

Anche il teste C. ha precisato di aver sentito la richiesta di mille euro rivolta dall'imputato a L. R. e di aver visto contemporaneamente il gesto del pollice alzato a pugno chiuso che il S. aveva indirizzato al suo interlocutore. Anzi, addirittura in sede di controesame, il teste ha specificato di aver assistito alla scena della restituzione del denaro da parte del S. in favore di L. R. (vds. verb. sten. ud. 23.04.2012, p. 51).

In ordine alla prova a discarico, è stata assunta la testimonianza del geometra I., che ha sostenuto di essere stato contattato dall'imputato in data 26 maggio 2009, in relazione alla realizzazione abusiva di lavori da parte dei fratelli R. e che nell'occasione aveva consigliato al S. di rivolgersi a dei militari perché quest'ultimo aveva riferito di aver ricevuto l'offerta di somme di denaro da parte dei R. per evitare di essere sanzionati.

Infine, occorre dare atto della testimonianza fornita dal teste G. che ha affermato che per l'intera mattinata del 22 maggio 2009 il S. aveva prestato la propria attività lavorativa in Laterza, contrada Candile, poiché impegnato a dirigere il traffico a causa dell'arresto improvviso del mezzo del G. in prossimità di una curva pericolosa.

VALUTAZIONE DELLE PROVE – La ricostruzione dei fatti operata dai testimoni diretti protagonisti della vicenda risulta convincente anzitutto sotto il profilo logico. I fratelli R. hanno sostenuto che il S. aveva palesato le proprie intenzioni di ottenere da loro delle utilitas e di ritenere in debito nei suoi confronti sin dal primo sopralluogo compiuto in data 22 maggio 2009, correlando tali contegni alla circostanza dell'irregolarità delle opere idrauliche che erano in procinto di essere installate nel fondo di L. R.: infatti, facendo leva su quest'ultima circostanza, il S. aveva aggiunto che durante la precedente stagione invernale non aveva ricevuto da loro in regalo alcun prodotto ortofrutticolo. Si è quindi in presenza di una sorta di attività preparatoria del metus che l'imputato da lì a breve avrebbe posto in essere nei confronti di L. R., ovviamente strumentalizzando la posizione di inferiorità psicologica in cui versava la persona offesa per avergli evidenziato il carattere abusivo degli interventi da costui realizzati.

Ancora, il contegno del S. diventa ancor più esplicito, allorquando egli, come sintonicamente raccontato dai fratelli R., in data 25 maggio 2009 aveva fatto comprendere, senza mezzi termini, che la sua pretesa, volta a soprassedere sulla irregolarità dei lavori, era condizionata al pagamento di somme in denaro e non in natura. Tra l'altro, sempre dal punto di vista logico, ben si comprende perché, proprio in quest'ultima occasione, l'imputato avesse sollecitato l'opportunità del pagamento, atteso che, diversamente, egli avrebbe impedito la prosecuzione dei lavori, pregiudicando quindi le colture appena avviate a causa dell'impossibilità di fruire dell'approvvigionamento idrico: ancora una volta corre l'obbligo di sottolineare che queste circostanze sono state descritte dai fratelli R. in termini sostanzialmente identici.

Infine, una volta formulata la pretesa concussiva, il teste si era presentato per incassare il denaro in data 26 maggio 2009 e quindi ancora una volta la ricostruzione compiuta dai testi dell'Accusa risulta condivisibile sul piano logico. A tal riguardo, occorre puntualizzare che la consegna di tre banconote da centocinquanta euro da parte di L. R. ed in favore del S. è stata sostenuta dalla parte civile, ma trova conferma nelle dichiarazioni del fratello G. e di F. C. che, sostenendo di aver visto che l'imputato restituiva a L. R. tre banconote da cinquanta euro, hanno evidentemente dato credibilità alla tesi della persona offesa, anche perché non vi era alcun altro motivo per il quale il S. avrebbe dovuto consegnare quella somma di denaro a L. R., ne la Difesa ha mai anche solo dedotto una giustificazione a tal proposito.

Alle medesime conclusioni è dato pervenire in ordine alla indebita richiesta di mille euro avanzata dal S. a L. R., poiché riferita non solo dalla vittima, ma anche dal fratello e dal C. che hanno addirittura specificato di aver visto il gesto del pollice

alzato a pugno chiuso fatto dall'imputato per far comprendere meglio l'entità della somma pretesa.

Inoltre, al di là della perfetta sintonia che vi è tra le dichiarazioni dei testi poc'anzi menzionati ed i dialoghi trascritti, è interessante aggiungere che le circostanze che ruotano attorno alla pretesa concussiva danno credibilità logica all'impostazione accusatore: ad esempio, il S. aveva preteso la somma di mille euro, aggiungendo da un lato che tale somma sarebbe stata divisa con altre persone e specificando dall'altro che si trattava di un trattamento di favore in quanto per una vicenda analoga aveva ottenuto l'importo di duemilacinquecento euro. Del pari, si comprendono benissimo le perplessità che il S. aveva manifestato allorquando il R. gli aveva chiesto una dilazione di pagamento dei mille euro, atteso che l'imputato, dovendo tornare più volte sul posto, temeva di poter essere colto in flagranza.

Infine, sempre sulla scorta dei più elementari criteri logici, si intuisce agevolmente che l'imputato si era determinato a restituire la somma di centocinquanta euro, poco prima ricevuta in consegna da L. R., dal momento che aveva presagito di poter essere incastrato, tenuto conto del sopraggiungere di G. R. e F. C. (non a caso il S. aveva chiesto a G. R. cosa avesse in mano, segno evidente che temesse qualcosa).

Quanto alle prove a discarico, v'è da dire che la testimonianza del teste I. è irrilevante, perché egli si limita a chiarire come mai il S. avesse denunciato il R., mentre la testimonianza resa dal testimone G., con la quale si è inteso dimostrare l'insussistenza dell'episodio del 22 maggio 2009, lascia adito a più di qualche dubbio perché pare alquanto difficile che l'imputato transitasse per caso proprio quando il G. aveva forato uno degli pneumatici del proprio rimorchio; inoltre, appare poco credibile che il S. fosse rimasto lì a dirigere il traffico dalle ore 8.15-8.20, per circa tre ore, trattandosi di competenze a lui non assegnate e senza richiedere l'intervento degli organi istituzionali competenti, tant'è vero che nel rapporto di servizio del 22 maggio 2009, sottoscritto dallo stesso S., egli non faceva assolutamente menzione di questa attività di soccorso (vds. prod. documentale del 15.10.2012).

Inoltre, la Difesa si è vista bene dal non citare il gommista che, a dire del G., sarebbe intervenuto per sostituire lo pneumatico, prova che invece avrebbe consentito di rendere più credibile la testimonianza del G..

Infine, v'è da dire che la stessa teoria difensiva elaborata dall'imputato mediante la denuncia del R. è del tutto inattendibile, atteso che costui, in quella sede, aveva sostenuto di aver offerto spontaneamente un aiuto a L. R. nel presentare la domanda di autorizzazione per i lavori in questione. Anzitutto, appare sin troppo sospetto questo slancio di disponibilità dell'imputato, dal momento che non si comprende in che cosa avrebbe potuto tradursi questa collaborazione e per quale motivo l'imputato aveva fornito al R. la propria utenza cellulare. Ancor più dubbia è la circostanza denunciata dal S. in relazione a quanto verificatosi in data 25 maggio 2009, allorquando, a suo dire, egli aveva notato la prosecuzione dei lavori irregolari sul fondo del R., ma, sebbene in servizio, non aveva intimato la sospensione dei lavori, poiché, solo dopo la fine del turno di lavoro, si era nuovamente presentato sul fondo dei R., invitandoli a munirsi dell'autorizzazione ed impegnandosi a consegnare loro l'indomani mattina una copia della domanda per ottenere il predetto atto di assenso. Non v'è chi non veda oltre all'illegittimità della condotta del S., che aveva atteso la fine del lavoro per muovere delle contestazioni riscontrate durante il servizio istituzionale, anche la illogicità della sua condotta perché egli non aveva alcun motivo per omettere di muovere degli addebiti ai R. non appena aveva accertato delle infrazioni da parte loro ed attendere invece di fare ciò solo al termine del turno di

servizio. Inoltre, risulta priva di idonea giustificazione questa sua eccessiva disponibilità a procurare ai R. il modulo necessario per ottenere l'autorizzazione.

Infine, è degno di menzione un ulteriore particolare che compare nella denuncia sporta dal S.: egli ha sostenuto di essersi recato tutte le volte presso il terreno dei R. a bordo del furgone di servizio a lui assegnato, marca Mercedes, modello Sprinter, tg. AZ 818 GJ, e che tale autoveicolo era stato danneggiato da L. R. che vi aveva scagliato una pietra, colpendo il parafango della ruota anteriore sinistra. A sostegno della predetta circostanza, la Difesa del S. ha prodotto delle foto che ritraggono un mezzo della Polizia Provinciale di Taranto con un'ammaccatura sulla zona poc'anzi detta, ma è il caso di sottolineare che tale veicolo non coincide con quello assegnato al S. poiché trattasi di Fiat Doblò (vds. allegato n. 5 della produzione della difesa dell'11.02.2013) che evidentemente era stato utilizzato dall'imputato proprio per evitare di essere individuato più facilmente.

Dalle considerazioni che precedono deriva la sussistenza del fatto addebitato all'imputato, il che consente quindi di valutare se ricorrono o meno gli elementi costitutivi del reato a lui ascritto.

QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO. – Sulla possibilità di riconoscere al S. la qualifica di pubblico ufficiale, richiesta dall'art. 317 c.p., non sussiste alcuna perplessità, atteso che egli, in qualità di dipendente della Polizia Provinciale di Taranto, aveva certamente la possibilità di formare e manifestare la volontà dell'amministrazione di appartenenza (in merito alla qualifica di pubblico ufficiale attribuita ad un dipendente della polizia provinciale vds. Cass., Sez. 5, sent. del 13.11.2009, n. 19).

Del pari è pienamente configurabile nel caso che ci occupa il requisito dell'abuso dei poteri, perché il S., pur avendo la competenza a sanzionare l'infrazione compiuta dal R., aveva dispiegato tale potestà travalicando anzitutto le modalità tipiche del corretto esercizio del suddetto potere, come era accaduto allorquando aveva minacciato l'interruzione dei lavori ed il danno alle colture presenti sul podere del R., e perseguito, inoltre, delle finalità illecite del tutto incompatibili con i fini istituzionali per il cui soddisfacimento avrebbe dovuto esercitare le proprie competenze (Sez. 6, Sentenza n. 45034 del 09/07/2010 "In tema di concussione, la nozione di abuso dei "poteri" è riferita all'ipotesi in cui la condotta rientra nella competenza tipica dell'agente, quale manifestazione delle sue potestà funzionali per uno scopo diverso da quello per il quale sia stato investito delle medesime, mentre quella di abuso delle "qualità" postula una condotta che, indipendentemente dalle competenze proprie del soggetto attivo, si manifesti quale strumentalizzazione della posizione di preminenza dallo stesso ricoperta nei confronti del privato).

Ancora, non emerge alcuna difficoltà nel ravvisare quantomeno l'elemento dell'induzione, in quanto l'imputato ha posto in essere una callida strategia che aveva di mira la graduale prevaricazione della propria intenzione illecita, consistente nella locupletazione, a danno del libero estrinsecarsi della volontà della vittima: sul punto, sono particolarmente emblematici i reiterati riferimenti al fatto che egli non avesse conseguito alcun dono dai R. e che questa volta costoro avrebbero dovuto metter mano al portafogli (Sez. 6, Sentenza n. 8695 del 04/12/2012 "La induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'ari. 319 quater cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012, non è diversa, sotto il profilo strutturale, da quella che già integrava una delle due possibili condotte del previgente delitto di concussione di cui all'ari. 317 cod. pen. e consiste, quindi, nella condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando

delle funzioni o della qualità, attraverso le forme più varie di attività persuasiva, di suggestione, anche tacita, o di atti ingannatori, determini taluno, consapevole dell'indebita pretesa, a dare o promettere, a lui o a terzi, denaro o altra utilità". Infatti, come è stato acutamente osservato da una recente ed avvertita dottrina, elemento costitutivo della concussione non è l'effetto psicologico che consegue dall'induzione, quanto un effettivo e concreto perturbamento del processo di libera formazione della volontà della vittima che, magari, potrà anche accettare di cedere alla pretesa concussiva per un proprio calcolo utilitaristico. Non a caso, a proposito del discrimen tra concussione per induzione e corruzione, la Corte di Cassazione, in una recente sentenza, ha osservato che l'elemento distintivo delle due fattispecie non è tanto l'eventuale vantaggio che deriva al privato dall'accettazione della proposta del pubblico ufficiale, quanto l'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione psicologica nei confronti del pubblico ufficiale, esercitata mediante l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri (Cass., Sez. 6, sent. del 21.05.2012, n. 21446). Ed allora ben si comprende come, alla luce di quanto detto, non sia possibile neppure argomentare l'insussistenza del reato di concussione per via del versari in re illicita da parte del R. (Sez. 6, Sentenza n. 25702 del 07/06/2012 "In tema di concussione, la circostanza che il soggetto passivo versi in una situazione di illiceità (in particolare, per avere costruito in difformità alla licenza edilizia) non comporta il mutamento del titolo del reato in quello di corruzione, quando la remunerazione al pubblico ufficiale non viene offerta per indurlo a fare qualcosa ma viene da questi richiesta con modalità tali da far comprendere che il pagamento è necessario per ottenere, nell'ambito delle attività che dipendono dal suo ruolo, una "protezione" ed un esito non pregiudizievole per gli interessi del privato").

Infine, sussiste l'ulteriore elemento costitutivo rappresentato non solo dalla promessa di denaro rivolta dalla parte civile all'imputato, ma addirittura della dazione della somma di denaro da parte del R. e nelle mani del S..

In definitiva, tenuto conto che la concussione per induzione continua ad essere sanzionata all'alt. 319 quater c.p. che si pone in rapporto di perfetta continuità normativa con la vecchia formulazione dell'art. 317 c.p. (Sez. 6, Sentenza n. 3251 del 03/12/2012 "Sussiste continuità normativa fra l'incriminazione prevista dall'art. 317, cod. pen., nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'ari. 1 comma 75 della legge 6 novembre 2012 n. 190, e quelle contenute nel medesimo art. 317 e nella nuova fattispecie di cui all'ari. 319 quater, comma primo, cod. pen, come introdotte dalla legge citata"), non rimane che passare al profilo sanzionatorio previsto dall'art. 319 quater c.p., in quanto norma più favorevole. All'uopo, prendendo in considerazione i criteri di cui all'ari. 133 c.p. e, segnatamente, la reiterazione delle condotte delittuose, la callida pianificazione delle stesse, l'entità certamente non secondaria della somma di denaro presa e la deprecabile denuncia caluniosa rivolta dall'imputato al R. per occultare le proprie responsabilità penali, appare equo partire da una pena pari a tre anni e nove mesi di reclusione che, diminuita di 1/3 ex art. 62 bis c.p., beneficio concedibile data l'incensuratezza dell'imputato e l'occasionalità dell'episodio risulta pari a due anni e sei mesi di reclusione.

Dall'affermazione della responsabilità penale discende la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

La condotta dolosa ed illecita posta in essere dall'imputato, a più riprese ed in un ridotto lasso di tempo ha determinato certamente una sofferenza psicologica nella costituita parte civile trattandosi di una pretesa illecita avanzata con fare prevaricatore e minaccioso. Tuttavia per l'esatta liquidazione del danno si rimanda al

competente giudizio civile, sebbene il Tribunale sulla scorta dei criteri equitativi, ritiene che questa detrimento risulti allo stato provato nei limiti della somma di € 10.000.

L'affermazione della responsabilità penale dell'imputato determina la sua condanna alla rifusione delle spese processuali, sostenute dalla costituita parte civile, che si liquidano in complessivi duemilacinquecento euro, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara S. S. colpevole del reato ascrittigli e, concesse circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Letti gli artt. 538 e ss. c.p.p., condanna S. S. al risarcimento del danno sofferto dalla costituita parte civile, R. L., da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, in favore della predetta costituita parte civile, che liquida in complessivi diecimila euro.

Condanna, altresì, il S. alla rifusione delle spese processuali, sostenute dalla citata parte civile, che si liquidano in complessivi duemilacinquecento euro, oltre accessori di legge.

Motivazione riservata in novanta giorni.

Taranto, 11 febbraio 2013.